



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

CORTE FEDERALE CU N. 5 DEL 21 GENNAIO 2013

RICORSO LUCARELLI VIOLA c/ CAF DEL 13.11.2012 – SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO DALLA A.S.D. LIFE CLUB VOLLEY LI-

LA CORTE FEDERALE

Composta dai Signori

AVV. FRANCO FABRIANI Presidente f.f.

AVV. GIUSEPPE BRUNO Componente

AVV. ACHILLE REALI Componente - Relatore

Ha emesso in Camera di Consiglio la seguente

DECISIONE

in relazione al ricorso di legittimità proposto dalla tesserata Sig.ra Viola Lucarelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Termini unitamente alla dott.ssa Maria Alessandra Termini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Lecce, Via Piemonte n.8, giusta procura in calce al ricorso alla Corte Federale, ex art. 98 del Regolamento Giurisdizionale, in data 22.11.2012,

avverso

la decisione resa dalla Commissione di Appello Federale, affissa in data 13 novembre 2012 – diniego dello scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Life Club Volley Livorno.

Svolgimento del procedimento

L'atleta Viola Lucarelli, tesserata con l'A.S.D. Life Club Volley Livorno, proponeva in data 14.08.2012 ricorso alla C.T.A. chiedendo lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa, a seguito della cessione della citata A.S.D. del titolo al Campionato di serie B2/F con retrocessione in serie D/F nella stagione 2012/2013, nonché conseguente "impossibilità di crescita tecnica".

La predetta C.T.A., con decisione in data 05.10.2012, rigettava il ricorso ritenendo che nel caso *de quo* non si fosse concretizzato il necessario presupposto della "decrescita tecnica" per consentire lo svincolo per giusta causa.



Avverso tale decisione l'atleta presentava atto di appello alla Commissione di Appello Federale, la quale, con provvedimento affisso all'albo in data 13.11.2012, rigettava l'appello confermando la pronuncia di primo grado.

Avverso tale decisione di secondo grado la sig.ra Lucarelli proponeva, in data 22.11.2012, rituale ricorso di legittimità a questa Corte Federale con il quale, invocando la corretta applicazione dell'art. 34, comma 3, lett. b) del R.A.T., il difetto e/o l'omessa applicazione dello stesso articolo, nonché le ultrapetizioni in cui è incorsa la C.A.F., chiedeva l'annullamento della decisione impugnata, nonché lo scioglimento del vincolo sportivo.

L'A.S.D. Life Club Volley Livorno formulava le proprie controdeduzioni chiedendo la conferma delle precedenti decisioni.

Alla udienza di discussione, tenutasi in data 18 dicembre 2012, sono stati sentiti, per l'A.S.D. Life Club Volley, il Sig. Francesco Ferrini, il quale concludeva chiedendo il rigetto del ricorso proposto, e per l'atleta ricorrente l'Avv. Francesco Termini, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato.

L'atleta ricorrente in tutti i precedenti gradi di giudizio ha posto a fondamento della propria richiesta di svincolo la circostanza che il sodalizio di appartenenza aveva ceduto il titolo di partecipazione al Campionato di serie B2/F ed aveva iscritto una propria squadra in quello di serie D/F.

Al riguardo, è doveroso considerare che nella richiesta di scioglimento del vincolo alla C.T.A. la sig.ra Lucarelli aveva fatto riferimento sia alla "giusta causa", rappresentando che la citata rinuncia al campionato di serie B/F determinava una "impossibilità di crescita tecnica", sia all'applicazione di quanto previsto dall'art. 34, comma 3, lett. b) R.A.T., che prevede lo scioglimento coattivo del vincolo per intervenuta cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione a un campionato, stabilendo che *"il vincolo si scioglie in via coattiva: b) per cessione*



del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante;”.

Sia la C.T.A. che la C.A.F. hanno ritenuto di non applicare nel caso di specie la prefata disposizione, in quanto hanno considerato che la sig.ra Lucarelli aveva chiesto esclusivamente uno scioglimento del vincolo per giusta causa, determinata da una “decrescita tecnica” che, tuttavia, non sia era realizzata nella fattispecie.

In particolare, la sopra citata C.A.F. ha affermato che *“legittimamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto che la Lucarelli (reduce dall'aver disputato con altro sodalizio il Campionato di Serie C/F) avesse dato corso all'azione per giusta causa nel senso anzidetto – e, dunque, senza far leva sull'art. 34 n.3 lett. b) R.A.T. ma sul combinato disposto degli artt. 34 n.3 lett. a) e 35 R.A.T. – incorrendo così tuttavia nel rilievo della mancanza del requisito soggettivo del duplice salto in decrescita;”.*

Nel ricorso di legittimità proposto dalla sig.ra Lucarelli, la stessa ha dedotto che sin dal ricorso primario era stato chiesto uno scioglimento del vincolo in ragione dell'applicazione di quanto stabilito nell'art. 34, comma 3, lett. b), R.A.T., rappresentando che la “decrescita tecnica” era stata indicata solo come una palese e scontata conseguenza all'avvenuta cessione del titolo per la partecipazione al campionato di serie B2/F da parte dell'A.S.D. Life Club Volley Livorno.

Nel ricorso *de quo*, infatti, la sig.ra Lucarelli chiede a questa Corte Federale di dichiarare lo scioglimento del vincolo della stessa dall' A.S.D. Life Club Volley Livorno, in ragione di quanto previsto dal prefato art. 34, comma 3, lett. b) R.A.T.. Atteso che non è in discussione il fatto che il sodalizio resistente ha ceduto il proprio titolo per partecipare al campionato di serie B2/F, appare evidente che nel caso di specie non può omettersi di considerare quanto previsto dall'art. 17 del R.A.T..

Nel comma 1 del predetto articolo, dopo avere stabilito che la cessione del diritto sportivo determina per gli atleti vincolati con l'associato cedente e interessati al campionato ceduto la possibilità di richiedere alla C.T.A. competente lo



scioglimento coattivo del vincolo, precisa che “*Ai fini della individuazione degli atleti interessati si farà riferimento a quelli iscritti ai referti di gara del*

campionato disputato dall’associato cedente nella precedente stagione agonistica”.

Dal combinato disposto degli artt. 17 e 34, comma 3, lett. b), R.A.T., pertanto, risulta che lo scioglimento coattivo del vincolo per cessione del diritto sportivo dell’associato vincolante può essere legittimamente richiesto solo dagli atleti che sono stati iscritti ai referti di gara dall’associato cedente nella precedente stagione agonistica.

Nel caso di specie questa condizione non appare evidentemente soddisfatta, in quanto la ricorrente non è mai stata iscritta ai referti di gara dell’ A.S.D. Life Club Volley Livorno nel corso della precedente stagione agonistica, nella quale era stata data in prestito a un sodalizio, la Pallavolo Cecina, partecipante al campionato di Serie C/F.

Ciò posto, si ritiene che non possa essere accolta la richiesta della ricorrente di scioglimento coattivo del vincolo sportivo, ai sensi dell’ art. 34, comma 3, lett. b), R.A.T..

P.Q.M.

la Corte Federale F.I.P.A.V., esaminati gli artt. 17 e 34, comma 3, lett. b) del R.A.T., definitivamente pronunciando;

visti gli artt. 2, comma 5, e 98, comma 2, Regolamento Giurisdizionale;

rigetta il ricorso proposto dall’atleta Viola Lucarelli contro la decisione emessa dalla C.A.F. in data 9.02.2012;

visto l’art. 97, comma 6, Reg.to Giurisdizionale dispone l’incameramento della tassa versata per il ricorso.

Roma, 21 gennaio 2013

F.to Il Presidente ff

Avv. Franco Fabriani